

OGGETTO: ESTENSIONE DELLA “RESPONSABILITÀ SOLIDALE” A FAVORE DEI LAVORATORI IMPIEGATI DAL SUBFORNITORE

L'art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 recita: *“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”* (si veda, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2017).

Con la sentenza 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull'ambito d'applicazione del citato art. 29, stabilendo che **il regime di solidarietà** ivi previsto **vada esteso anche ai dipendenti utilizzati nell'esecuzione di un contratto di subfornitura** (con il quale *“un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”*; art. 1, comma 1 della legge 192/1998).

La Corte Costituzionale, infatti, chiarisce che la *ratio* (e quindi la ragione, il motivo, il fondamento) della norma risiede nella necessità di *“evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”* e pertanto *“non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”*.

L'art. 29 del d.lgs. 276/2003 va pertanto interpretato nel senso che **il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest'ultimo utilizzati nell'esecuzione del contratto di subfornitura.**